

# **NOTIZIE UTILI 12 FEBBRAIO 2024**

## **FUNZIONI LOCALI: INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AL PERSONALE IN PART TIME**

In merito al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale attualmente vigente è contenuta nell'art. 53, comma 3 del CCNL del 21 maggio 2018 ai sensi della quale *"I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione"*. L'incarico di elevata qualificazione, pertanto, può essere attribuito al personale con rapporto a tempo parziale, di durata non inferiore al 50%, solo negli enti privi di dirigenza, su posizioni previamente individuate dall'ente. (FONTE: Orientamento applicativo ARAN, CFL241).

## **AGENZIA DELLE ENTRATE: PRIME SPIEGAZIONI DELLA RIFORMA IRPEF**

Con la [circolare n. 2/E](#) del 6 febbraio, l'Agenzia delle Entrate spiega le novità della riforma IRPEF. Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

## **ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 212/2023 ([articolo 3](#)) la detrazione del 75% per i lavori finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (prevista dall'[articolo 119-ter](#) del decreto legislativo n. 34/2020) spetta soltanto per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi riguardanti esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Non potrà più essere richiesta per altre tipologie di lavori, compresi quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari. Inoltre, le nuove regole prevedono l'obbligo di effettuare il pagamento con bonifico parlante e quello di richiedere l'asseverazione a tecnici abilitati per attestare che i lavori effettuati rispettano i requisiti previsti dal decreto n. 236/1989. Rimangono invariati, invece, gli importi massimi su cui calcolare la detrazione:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

## **L'ACCERTAMENTO DA "REDDITOMETRO" NON CHIEDE ULTERIORI PROVE**

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (cfr., in tal senso, Cass. n. 27811 del 2021). Ordinanza n. 2893 del 31 gennaio 2024 (udienza 15 novembre 2024) Cassazione civile, sezione V - Pres. Cirillo Ettore.

## **CONDOMINIO: COMUNICAZIONE DEI DATI DEI MOROSI AL TERZO CREDITORE**

L'art. 63 disp. att. c.c., impone all'amministratore di condominio sia tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

## **MALATTIA LUNGA: QUANDO È OBBLIGATORIA LA VISITA MEDICA DI RIENTRO**

Nell'interpello n. 1 del 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all'obbligo di sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute. Si tratta, in particolare, della visita medica obbligatoria prima del rientro in servizio del dipendente. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, nell'interpello n. 1 del 6 febbraio 2024, la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria un lavoratore che si sia assentato per oltre 60 giorni a causa di malattia, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT).

## **TESSERA SANITARIA SMARRITA**

In caso di smarrimento della tessera sanitaria, per richiedere l'emissione di una nuova tessera sono disponibili diverse modalità: online (sul sito dell'Agenzia delle entrate), con e-mail o Pec, presso un ufficio, mediante richiesta alla propria ASL, con il servizio *"Stampa e richiedi tessera"* presente sul portale *"Sistema tessera sanitaria"*. Se si utilizza il [servizio online](#) presente sul sito dell'Agenzia delle entrate, occorre indicare il codice fiscale o, in alternativa, i dati anagrafici completi del richiedente e specificare la motivazione della richiesta: furto o smarrimento oppure sostituzione (se la tessera è deteriorata). Il codice della tessera da sostituire va indicato soltanto nel caso in cui nel campo *"Motivazione richiesta"* è stata selezionata la voce *"Sostituzione"*. (Fonte: Fisco Oggi, 7 Febbraio 2024).

A cura di *Antonino Sergi*